

SERVIZI PUBBLICI. Il Governo ha approvato il regolamento, ora passaggio nelle Commissioni

La liberalizzazione va

Prevista anche la concorrenza nel mercato – L'Antitrust sarà strategico



Per il trasporto locale il 2010 è all'insegna della competizione. Molte città, in particolare nel Mezzogiorno, dovranno mettere a gara le gestioni oppure vendere almeno il 40% delle loro Spa per conservare l'in house. Le aziende con affidamenti diretti nel patto di stabilità. Ferrovie regionali escluse.

Per il trasporto pubblico locale il 2010 si apre all'insegna della liberalizzazione. Quest'anno, salvo rinvii dell'ultimo minuto, potrebbe segnare una rivoluzione per i servizi di bus e metrò. Molte città dovranno preparare i bandi di gara per l'affidamento delle gestioni oppure mettere sul mercato almeno il 40% del capitale delle loro Spa per conservare l'«in-house» fino alla scadenza naturale dei contratti di servizio.

Quest'ultimo potrebbe essere il caso di Roma, mentre Milano dovrà accelerare l'affidamento con gara dei servizi ad Atm, per permettere all'azienda di continuare a competere su altri mercati.

Il via libera è arrivato con l'approvazione dell'articolo 15 del Dl 135/2009 (convertito nella legge 166/2009), mentre la messa in atto dell'operazione è nel regolamento (ampi stralci del Dpr sono pubblicati a fianco, ndr) che il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 dicembre e che sarà operativo dopo il passaggio nelle Commissioni parlamentari e il via libero finale di Palazzo Chigi.

Il regolamento, che esclude il trasporto ferroviario regionale e, secondo alcune interpretazioni di Asstra, anche

il trasporto extraurbano benché non chiaramente specificato, compie un passo avanti verso l'apertura del mercato, indicando la strada della concorrenza «nel mercato» accanto a quella «per il mercato», finora prevista per il Tpl. Questa prima possibilità, contenuta nell'articolo 2, consentirebbe alle amministrazioni di prevedere più gestori in concorrenza tra loro. Inoltre, il comma 3 specifica che l'affidamento in esclusiva dei servizi non preclude la presenza di altri operatori in quel mercato, mentre con il comma 4 si impone, in caso di esclusiva, di operare attraverso società separate in altri mercati e di rendere disponibili beni e servizi avuti in virtù dell'esclusiva anche alle imprese concorrenti.

Chiarite anche alcune caratteristiche dei bandi di gara. In primis, la disponibilità di reti, impianti e altre dotazioni non potrà essere discriminante per la valutazione delle offerte. Una scelta importante che, per esempio, se fosse già in vigore, annullerebbe il maxi-bando di Roma nel quale sono state richieste le rimesse (si veda l'articolo a pagina 18, ndr). Un altro passaggio importante è quello relativo alle forme di aggregazione: si possono vietare Ati e collaborazioni se le

aziende singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. I bandi dovranno indicare la durata, commisurata alla consistenza degli investimenti, mentre per la gara a doppio oggetto si dovranno specificare i compiti del socio entrante e i criteri di liquidazione.

Ruolo più strategico per l'Antitrust, che dovrà dare il nulla osta per gli affidamenti «in house» in caso di servizi oltre i 200mila euro o che interessino centri con popolazione superiore ai 50mila abitanti. Comunque, scegliere l'«in house» non sarà sempre un affare. Le aziende con affidamenti diretti rientreranno nel perimetro del patto di stabilità dei Comuni o degli enti locali proprietari, dovranno bandire gare trasparenti per l'acquisto delle forniture e assumere personale attraverso selezioni pubbliche.

Infine, maggiore trasparenza anche nei rapporti tra pubblica amministrazione e aziende. Il regolamento detta rigide regole contro il conflitto di interessi per gli amministratori, che non possono svolgere (né loro né i parenti fino al quarto grado) incarichi inerenti alla gestione, né essere nominati nel giro di tre anni dal termine dell'incarico pubblico. ■ **De.A.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regolamento

Articolo 2

Misure in tema di liberalizzazione

1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. (...)

2. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

3. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

4. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Articolo 3

Norme applicabili in via generale per l'affidamento (...)

2. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. (...)

Articolo 4

Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro. Il detto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità. (...)

Articolo 5

Patto di stabilità interno

1. Al patto di stabilità interno sono assoggettati gli affidatari cosiddetti «in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4.

2. Gli enti locali sono responsabili dell'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. (...)

Articolo 6

Acquisto di beni e servizi da parte delle società cosiddette «in house» e delle società miste

1. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (...)

Articolo 7

Assunzione di personale da parte delle società cosiddette «in house» e delle società miste

1. Le società cosiddette «in house», affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'assunzione di personale, quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (...)

Articolo 9

Principio di reciprocità

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. (...)

Articolo 10

Cessione dei beni in caso di subentro

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. (...)

4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. (...) **(a cura di De.A.)**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le corse interregionali apertura piena – Via le concessioni, arrivano le autorizzazioni

Autolinee, ora X a fine anno

Il 2010 porterà anche alla completa liberalizzazione delle autolinee interregionali: dal prossimo 31 dicembre la circolazione sarà ammessa solo con le autorizzazioni in sostituzione delle vecchie concessioni, mentre sulla stessa linea potrà circolare potenzialmente un numero illimitato di aziende. Finora, però, le richieste per entrare in questo business sono state più che modeste: solo il 10% delle 150 aziende iscritte nel registro del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono new-entry del settore e hanno chiesto l'autorizzazione a partire dal 2007.

Mancano comunque diversi step in vista dell'ora X. In primis, la domanda di conversione della convenzione in autorizzazione che tutte le aziende concessionarie dovranno presentare al ministero dei Trasporti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Si tratta di un passaggio burocratico non scontato che peserà su ogni azienda per un importo di circa 1.000 euro.

È il contributo richiesto dal ministero per il controllo degli atti che le aziende sono chiamate a presentare: si va dalla dimostrazione delle qualità aziendali alla capacità finanziaria. Le domande arrivate finora sono pochissime. Il timore dello

staff ministeriale è di un intasamento di fine anno. In questo caso, però, le aziende non saranno costrette a fermarsi: per continuare l'attività sarà sufficiente avere presentato la richiesta entro il 31 dicembre, continuando a lavorare in attesa del via libera ministeriale per l'autorizzazione.

«Le aziende si fermeranno – avvertono dal ministero – se non saranno in regola con i documenti». Infatti, l'intenzione è di andare a fondo nei controlli in vista dell'apertura del mercato. Questa liberalizzazione finora, però, non ha prodotto grossi cambiamenti. La possibilità di richiedere autorizzazioni sulla stessa linea data in concessione è attiva dal 2007, introdotta dall'articolo 10 comma 9 del Dl 7/2007 (una delle lenzuolate bersaniane), ma da allora le nuove autorizzazioni sono state meno di 15. Spesso contestate, vale la pena di evidenziare, da ricorsi giudiziari proposti da chi è già attivo sul mercato.

D'altra parte, però, neanche i numeri di questo mercato sono in crescita. Secondo l'Anav, l'associazione che raggruppa circa 100 aziende di autolinee, i passeggeri non sono cresciuti di molto dai 7 milioni registrati nel 2006 in Italia. A fare la differenza sono le linee con l'estero

che, per esempio, hanno fatto contare 6 milioni di arrivi solo nell'hub di Roma Tiburtina.

Tra gli altri passaggi che mancano all'appello in vista della piena liberalizzazione, spunta il monitoraggio del mercato che l'articolo 6 del Dlgs 285/2005 indica quale strumento per valutare l'impatto della legge sull'andamento della domanda. Il ministero delle Infrastrutture, che avrebbe dovuto avviare una struttura ad hoc, ancora non si è mosso, ammettendo che l'osservatorio ancora non esiste.

A metà strada, invece, la realizzazione del registro delle imprese, voluto dall'articolo 4 del Dlgs 285/2005. L'iscrizione, che costa circa 2.000 euro all'azienda, è ammessa, ma il registro non è ancora pubblico. In programma c'è la sua pubblicazione sul sito Internet del ministero, ma i tempi non sono ancora certi. Altro progetto nel cassetto ministeriale, che potrebbe essere realizzato entro il 2010, è la pubblicazione sul Web delle linee esistenti. Un'utilissima bussola per chi avesse intenzione di entrare in questo business e un servizio essenziale e istituzionale per i passeggeri che scelgono di viaggiare con le autolinee. ■ **De.A.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA